

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 20 gennaio 2010)

Relatore di maggioranza: ANTONIO D'ISIDORO

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulla proposta di legge n. 305

a iniziativa del Consigliere MASSI

presentata in data 13 febbraio 2009

NORME PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO RIEVOCATIVO
DELLA BATTAGLIA DELLA RANCIA, TOLENTINO 1815

e sulla proposta di legge n. 307

a iniziativa dei Consiglieri COMI, BADIALI

presentata in data 17 febbraio 2009

ISTITUZIONE DEI PARCHI STORICI DELLA BATTAGLIA DI TOLENTINO
E DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione:

“VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA STORICA RISORGIMENTALE
RELATIVI ALLA BATTAGLIA DI TOLENTINO E CASTELFIDARDO
E DIVULGAZIONE DEI RELATIVI FATTI STORICI”

(Unificate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 19 gennaio 2010)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 19 gennaio 2010 esaminato il testo della proposta di legge n. 305 avente ad oggetto "Norme per la istituzione del Parco storico rievocativo della battaglia della Rancia, Tolentino 1815" e della proposta di legge n. 307 "Istituzione dei Parchi storici della battaglia di Tolentino e della battaglia di Castelfidardo", **nuova titolazione** "Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 27 ottobre 2009

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 10.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Per l'anno 2010, alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2010 nella UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).".

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 23 novembre 2009)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2009 ha esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 305 e 307 con nuova titolazione "Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Franco Capponi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

La Presidente
Patria Esposito Casagrande

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815 e alla battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferente le battaglie suddette, nonché la ricostruzione e divulgazione dei relativi fatti storici.

Art. 2
(Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali volti in particolare a:

- a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati all'articolo 1;
- b) creare aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative al risorgimento nelle Marche;
- c) realizzare manifestazioni storico culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati all'articolo 1 o relativi al risorgimento nelle Marche;
- d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati all'articolo 1 a sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
- e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate all'articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;
- f) diffondere la memoria degli eventi storici relativi alle battaglie indicate all'articolo 1;
- g) conservare il patrimonio indicato all'articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da Comuni associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale regionale, tenendo conto della delimitazione di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Delimitazione delle aree interessate)

1. La Regione individua nel piano paesaggistico ambientale le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico indicato all'articolo 1.

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Fino alla delimitazione di cui all'articolo 3, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati all'articolo 1 sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di euro 10.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Per l'anno 2010, alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2010 nella UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

Testo proposta di legge n. 305**Art. 1**
(Oggetto)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'istituzione di un Parco storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico intorno al castello della Rancia di Tolentino che fu teatro della battaglia, che si svolse il 2 e 3 maggio 1815, tra le truppe austriache comandate dal generale Bianchi e Gioacchino Murat, re di Napoli. La battaglia della Rancia viene considerata dagli storici la prima battaglia del Risorgimento italiano. Tale definizione deriva dal proclama che il 31 marzo 1815 Gioacchino Murat, Re di Napoli, pubblicò a Rimini: il Proclama di Rimini viene considerato il primo manifesto dell'Indipendenza italiana perché è affermata l'intenzione, da parte di Murat, di unificare l'Italia.

Art. 2
(Finalità e obiettivi)

1. Il Parco storico è lo strumento previsto dalla deliberazione 3 novembre 1989, n. 197 (Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) per programmare ed attuare iniziative finalizzate allo studio, alla conoscenza, alla conservazione ed alla divulgazione degli eventi storici.

2. Il Parco storico coinvolge i territori dei comuni di cui all'articolo 3, teatro della battaglia tra l'esercito napoletano guidato da Gioacchino Murat, Re di Napoli e l'armata austriaca del generale barone Bianchi.

3. Le attività del Parco storico sono finalizzate a:

- a) restaurare e conservare il patrimonio storico del sito: delimitazione della zona, sistemazione delle aree, individuazione di zone parcheggio e allestimento servizi di accoglienza, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui all'articolo 9;
- b) attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;
- c) organizzare manifestazioni storico-culturali finalizzate non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

- d) sviluppare programmi educativi per scuole o gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica nel maceratese e nelle Marche;
- e) pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un'azione informativa, a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto di approcci specialistici e accademici;
- f) attivare collaborazioni con organismi, associazioni, istituti scolastici ed università;
- g) favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

Art. 3 *(Consorzio)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco storico, cui sono chiamati a farne parte: la Regione, i Comuni di Macerata, Pollenza, Tolentino, la Provincia di Macerata, la Comunità montana dei Monti Azzurri, e l'Associazione "Tolentino 815" di Tolentino.

2. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 1 il Presidente della Provincia di Macerata o suo delegato provvede alla convocazione ed all'insediamento dell'assemblea generale consortile composta da due rappresentanti per ogni Comune del Consorzio, due rappresentanti dell'Associazione "Tolentino 815" di Tolentino, un rappresentante per ognuno degli enti: Regione, Provincia, Comunità montana.

3. L'assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori. La Regione nomina un suo rappresentate nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei revisori.

Art. 4 *(Organi esecutivi)*

- 1.** Sono organi esecutivi del Consorzio:
- a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 5*(Comitati consultivi)*

1. Sono organi consultivi del Consorzio:
- a) il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;
 - b) il Comitato tecnico scientifico di cui fa parte di diritto l'Università di Macerata.

Art. 6*(Statuto)*

1. Entro il termine di centoottanta giorni dalla costituzione degli organi, l'Assemblea generale consortile provvede all'adozione dello Statuto, soggetto all'approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, s'intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.

2. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

- a) funzioni, competenze e durata in carica degli organi di cui agli articoli 4 e 5;
- b) forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;
- c) organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli enti locali;
- d) le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 7*(Entrate del Consorzio)*

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi annuali fissi degli enti consorziati;
- b) contributi ordinari o straordinari della Regione;
- c) contributi straordinari provenienti da altre istituzioni pubbliche e private;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell'ambito del Parco.

Art. 8*(Disciplina gestionale)*

1. Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli enti locali.

Art. 9*(Strumenti di pianificazione)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea generale consortile, su proposta del Comitato direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco storico, in ottemperanza alla deliberazione 197/1989, che è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende approvato.

2. Il termine di cui al comma 1 si può interrompere, per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

3. A conclusione dell'iter il Presidente del Parco storico provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa di euro ... sarà stabilita a decorrere dall'anno 2010 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB ... a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2010 e successivi.

Testo proposta di legge n. 307**Art. 1**

(Istituzione e scopi dei due Parchi storici)

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze con la presente legge istituisce i Parchi storici della Battaglia di Tolentino e della Battaglia di Castelfidardo.

2. Le finalità dell'istituzione dei due parchi storici sono:

- a) la conoscenza, la divulgazione e la memoria degli eventi storici relativi alla Battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815 e della Battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860;
- b) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e storico;
- c) il recupero e la riqualificazione e la conservazione dell'ambiente naturale e del territorio circostante;
- d) la realizzazione di un itinerario didattico-informativo anche in rapporto alle altre realtà socio-culturali presenti nel territorio creando una sinergia d'intenti che consenta la fruizione pubblica delle realtà interessate;
- e) la creazione di aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze relative ai periodi delle battaglie di cui sopra;
- f) la realizzazione di manifestazioni, convegni, rievocazioni e quanto altro utile per la conoscenza e la valorizzazione dei predetti eventi storici anche a fini turistici ed economici.

Art. 2

(Delimitazione area dei parchi)

1. La Regione individua l'area dei due parchi in base alla documentazione storica esistente che il consorzio definirà il perimetro con una propria deliberazione.

2. Il territorio dei 2 parchi è suddiviso in:

- a) zona 1, ambito centrale, in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale;
- b) zona 2, ambito periferico, in cui al fine di consentire uno sviluppo economico equilibrato, che non penalizzi le popolazioni residenti, sono promosse tutte le attività finalizzate al miglioramento della vita socio-economica e culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte delle stesse e da parte dei visitatori.

Art. 3

(Costituzione dei Consorzi dei due parchi storici)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione dei due Consorzi tra gli enti locali e la provincia interessata. Nel Consorzio del Parco storico della Battaglia di Tolentino deve trovare rappresentanza l'Associazione Tolentino 815, mentre nel Consorzio del Parco storico della Battaglia di Castelfidardo deve trovare rappresentanza la Fondazione Duca Ferretti di Castelferretto e Italia Nostra ed in entrambi i Consorzi la Deputazione di storia patria regionale o l'Istituto centrale del risorgimento.

2. Con il provvedimento di costituzione dei due Consorzi di cui al comma 1, la Giunta regionale nella prima istanza provvede alla convocazione e all'insediamento del consiglio di amministrazione composto da un rappresentante per ente.

Art. 4

(Organi esecutivi)

1. Sono organi esecutivi del Consorzio:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

(Organo consultivo)

1. E' organo consultivo la Consulta composta da rappresentanti degli enti facenti parte del consorzio e da associazioni culturali, ambientaliste e università marchigiane.

Art. 6

(Statuto)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla costituzione degli organi dei due Consorzi, il Consiglio di amministrazione, sentite le Consulte, provvede all'adozione dello statuto.

Art. 7

(Disciplina gestionale)

1. Tutte le attività gestionali e contabili dei due Consorzi sono disciplinate dalla normativa vigente per gli enti locali.

Art. 8

(Personale)

1. I Consorzi dei due parchi storici faranno fronte alle esigenze del personale tramite il per-

sonale dei Comuni interessati o personale comandato dalla Provincia, tramite personale assunto a tempo determinato secondo la normativa vigente o tramite il personale attualmente dipendente della Fondazione Ferretti per il Parco storico della Battaglia di Castelfidardo.

Art. 9

(Sedi dei parchi)

1. Per il Parco storico della Battaglia di Tolentino la sede sarà quella del Castello della Rancia. Per il Parco storico della Battaglia di Castelfidardo, la sede sarà quella della Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferretto che ha già dato il via alla costituzione del parco storico con i suoi territori situati nell'area della battaglia, e con il CEA Selva di Castelfidardo è già il punto di riferimento per visite guidate a turisti e scolaresche.

Art. 10

(Strumenti di pianificazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dei due Consorzi dei parchi storici sentite le rispettive consulte approva il piano territoriale.

Art. 11

(Norme di salvaguardia)

1. Nei territori dei Parchi storici sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni del PPAR. Solo nelle eventualità di varianti degli strumenti urbanistici vigenti o di nuovi piani regolatori generali si deve tener conto della nuova realtà della istituzione dei due nuovi Parchi storici. Sia per le varianti che per i nuovi PRG che vadano ad incidere sui territori dei Parchi storici occorre il nulla-osta del Comitato di gestione.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle finalità dei due Parchi storici della Battaglia di Tolentino e di Castelfidardo di cui all'articolo 1, comma 2, l'entità della spesa è stabilita per l'anno 2010 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme saranno iscritte nelle UPB ... a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce nel programma operativo annuale per l'anno 2010 e successivi.